

Prot. n. 72041/R.U.

## IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro e, in particolare, la lettera a) del medesimo comma 6, che definisce le caratteristiche di una tipologia di apparecchi della specie idonei per il gioco lecito;

VISTO l'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'attivazione della rete per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il rilascio di nulla osta per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di contrasto all'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, che sottopone la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento idonei per il gioco lecito a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base di regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno;

VISTO il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 4 dicembre 2003, così come modificato e integrato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, recante le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 1, commi 533, 533-*bis* e 533-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta di gioco mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, demandando alla stessa Amministrazione di stabilire, con decreto direttoriale, le disposizioni applicative relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso;

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 9 settembre 2011, n. 31857, così come modificato dal decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 22 dicembre 2014, che reca le disposizioni relative all'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005 e definisce i requisiti per l'iscrizione e le cause di cancellazione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e, in particolare, l'articolo 23-*quater* che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, assumendo quest'ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTO l'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., attivi alla data del 31 luglio 2015 e consente il rilascio di nulla osta di esercizio per i medesimi apparecchi sino al 31 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che la riduzione prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia attuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017 e fissa il numero massimo di nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2017 che definisce le modalità di attuazione della riduzione del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 secondo cui *“Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi”*;

VISTO il decreto del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 30 marzo 2018, adottato in attuazione all'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che le disposizioni del decreto direttoriale 30 marzo 2018 fanno rinvio ad un provvedimento dirigenziale per la definizione delle relative modalità attuative;

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

RITENUTO, pertanto, necessario definire le modalità di attuazione del decreto direttoriale 30 marzo 2018, nonché fornire le istruzioni tecnico-amministrative per l'applicazione del medesimo decreto

## DETERMINA

### **Articolo 1**

1. L'attuazione delle disposizioni del decreto direttoriale 30 marzo 2018 avviene con le modalità definite nell'allegato che costituisce parte integrante della presente Determina.

2. La presente Determina è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli [www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it), ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

Roma, li 30 aprile 2018

*Il Direttore centrale*

**Roberto Fanelli**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs. 39/93*